



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N 52 del Reg.

Data: 28/11/2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori Bilancio ex Art. 194, lett. A) D.Lgs. 267/00 e s.m.i.- Sentenza del Giudice del Lavoro n. 1498/2016.

L'anno **duemila sedici** giorno **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **18:00 e seg.**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta **pubblica ordinaria**, che è stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Antonazzo Dario	X				
Trifiò Annunziata	X				
Mondi Antonino	X				
Scaglione Giovanni		X			
Foti Daniela		X			
Sframeli Giacomo		X			
Saporita Carlo	X				
Cannistrà Angela	X				
Caselli Antonino	X				
Giunta Giuseppa	X				
Gringeri Domenica	X				
Mancuso Filippo		X			

Assegnati n. **12**

In carica n. **12**

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori consiglieri:
///

Presenti n. **08**

Assenti n. **04**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. **Dario Antonazzo**, nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il Segretario Comunale: **Susanna Pignatello**.
- Nominati scrutatori i Signori: **Carlo Saporita, Antonino Mondì e Giuseppa Giunta**.

Il **Presidente** dà lettura della proposta al **5°** punto all'ordine del giorno: "Riconoscimento debito fuori Bilancio ex Art. 194, lett. A) D.Lgs. 267/00 e s.m.i. - Sentenza del Giudice del Lavoro n. 1498/2016".

Il **Sindaco** come proponente dice che si tratta di non affrontare un giudizio temerario e che a suo avviso non ci sono elementi per sovvertire questo giudizio.

Si procede alla votazione

II CONSIGLIO COMUNALE

Con **5** voti **favorevoli**, **3** **astenuti** (**Caselli, Gringeri e Giunta**), su **8** Consiglieri presenti e **4** assenti (**Scaglione, Foti, Sframeli e Mancuso**)

APPROVA

- la proposta n. **69** del **10/11/2016** ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori Bilancio ex Art. 194, lett. A) D.Lgs. 267/00 e s.m.i. - Sentenza del Giudice del Lavoro n. 1498/2016".



COMUNE DI TORREGROTTA
Città Metropolitana di Messina

Area: Amministrativa
Proponente: Il Sindaco

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n. 69 del 10-11-2016

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex Art. 194, lett. A) D.Lgs. 267/00 e s.m.i.: sentenza del Giudice del lavoro n. 1498/2016

Premesso che il Comune con delibera G.C. 30/9/15 n. 142 ha conferito incarico all'avv. La Pedalina per resistere nel giudizio iscritto al n. 5010/2015 R.G.;

Vista la sentenza n. 1498/2016 Tribunale di Messina, sezione lavoro, che definisce il suddetto giudizio;

Preso atto che il Comune è stato condannato a pagare le spese giudiziali in favore del procuratore di parte ricorrente Avv. Oreste Puglisi liquidate in € 450 oltre € 21,50 per spese di CU, Iva, CPA e rimborso spese generali;

Dato atto che con delibera G.C. n. 166 del 2/11/16 è stato deciso di non proporre appello avverso la suddetta sentenza;

Dato atto, inoltre, che la sentenza è stata spedita in forma esecutiva il 31/10/16 e notificata al Comune di Torregrotta in data 3/11/16 dal citato avvocato Puglisi, unitamente alla relativa notula, acquisita al protocollo comunale al n. 16791 del 7/11/16, dalla quale si evince che le spese giudiziali ammontano a complessivi € 691,58;

Considerato che la giurisprudenza della Corte dei conti ha sempre messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 TUEL: *“nel caso di sentenza di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria”*, avendo la delibera consiliare lo scopo di *“riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese”* (CORTE DEI CONTI, Sez. Contr. Reg. Sicilia, parere 13/5/15, N. 177);

Ritenuto di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in argomento;

Visto l'OREL ;



PROPONE

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio pari a complessivi € 691,58 a favore dell' Avv. Oreste Puglisi, quale procuratore di parte ricorrente, derivante dalla sentenza del Tribunale di Messina sez. Lavoro n. 1498/2016, che ha condannato il Comune di Torregrotta al pagamento delle spese giudiziali in € 450 oltre € 21,50 per spese di CU, Iva, CPA e rimborso spese generali.
3. di imputare la spesa allo stanziamento iscritto in bilancio al Cod. U 1.10.05.04.001 missione 1 programma capitolo 354.1 del bilancio 2016;

4. di demandare alla Responsabile dell'area amministrativa gli adempimenti consequenziali;
5. di trasmettere la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo della Regione Siciliana.


La Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Susanna Pignatello)



Il Sindaco

(Dott. Corrado Ximone)



COMUNE DI TORREGROTTA

PROPOSTA DI DELIBERA AD OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex Art. 194, lett. A) D.Lgs. 267/00 e s.m.i.: sentenza del Giudice del lavoro n. 1498/2016 .

PROPONENTE: SINDACO


PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013- art. 147 – bis D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

- VISTO : si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA

10/11/16



LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Susanna Pignatello

PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. – art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013)

VISTO : si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 – quinquies del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.


VISTO: si attesta la copertura finanziaria *previa approvazione delle proposte n° 27 del 04/11/2016 con le quali vengono riprese le risorse subissarie*

• VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

• PARERE NON DOVUTO: parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA

14/11/2016



LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Lisa

COMUNE DI TORREGROTTA
PROVINCIA DI MESSINA

Parere su proposta di deliberazione n. 69 del 10/11/2016

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di novembre il sottoscritto Revisore Unico dei Conti del Comune di Torregrotta

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 10/11/2016 relativa al riconoscimento debiti fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 1498/2016;

Vista la sentenza allegata alla proposta e notificata all'Ente in data 03/11/2016 con la quale il Comune di Torregrotta è stato condannato al pagamento della somma di € 691,58;

Visti i pareri espressi dal responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Considerato che la copertura finanziaria è subordinata all'approvazione della proposta di variazione di bilancio n. 27 del 04/11/2016;


Visto l'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che prevede il riconoscimento con delibera consiliare della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

Visto l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000 in cui è previsto il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;

esprime

limitatamente alle proprie competenze, **parere favorevole** al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma di € 691,58, raccomandando di porre in essere ogni adempimento previsto dall'art. 23 comma 5 legge n. 289/2002.

Il Revisore Unico
Dott. Rodolfo Fiumara



Da "avv.o.puglisi@pec.giuffre.it" <avv.o.puglisi@pec.giuffre.it>

A "protocollo@pec.torregrotta.gov.it" <protocollo@pec.torregrotta.gov.it>

Data giovedì 3 novembre 2016 - 16:45

Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994. Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati. A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale. In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio: - Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html> - Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php> - Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0> - Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

Allegato(i)

NOTULA_AVV_PUGLISI_-_LIQUIDAZIONE_SENTENZA_1498-16.pdf (66 Kb)

NOTULA_AVV_PUGLISI_-_LIQUIDAZIONE_SENTENZA_1498-16.pdf.p7m (69 Kb)

RELATA_DI_NOTIFICA.PDF (78 Kb)

RELATA_DI_NOTIFICA.PDF.p7m (80 Kb)

SENTENZA_1498-16.pdf (315 Kb)

SENTENZA_1498-16.pdf.p7m (319 Kb)

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo

Prot. In Arrivo N. 0016791

del 07-11-2016

AREA ECONOMICO - SEGRETARIA

SINDACO

Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

Avv. Oreste Puglisi
Via Nino Bixio n°33 - 98123 Messina
Telef. 090.674573 - Fax 090.25091470 - Cell.349.8722109
Mail: avv.o.puglisi@me.com - Pec: avv.o.puglisi@pec.giuffre.it

Comune di Torregrotta (ME)



Ufficio Protocollo

Prot. In Arrivo N. 0016791

del 07-11-2016

AREA ECONOMICO - SEGRETARIA
SINDACO

Categoria 5 Classe 1 Fascicolo

NOTULA

Sentenza n°1498/16 Tribunale di Messina Sezione lavoro
Crisà Vincenza e/ Comune di Torregrotta

Somme da corrispondere all'avv. Oreste Puglisi:

Spese e compensi liquidate in sentenza	471,50
Rimorso forfettario su compensi d.i. 15,00% su € 450,00	67,50
Spese rilascio copia sentenza	13,48
CPA 4% su € 517,50	20,70
IVA (22%) su € 538,20	<u>118,40</u>
Totale	691,58

La somma potrà essere accreditata sul c/c intestato all'avv. Oreste Puglisi presso Banca Fideuram del quale, qui di seguito, si specificano le coordinate IBAN

IT83 I032 9601 6010 0006 6318 363.



TRIBUNALE DI MESSINA
GIUDICE UNICO - SEZIONE LAVORO

E' copia di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di Cancelleria.

Si attesta il deposito in data 11 / 10 / 2016 e la firma digitale da parte del Giudice.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato DRESTE PUGLISI

nell'interesse di se videmus quale dr. Stefano

Per uso esecuzione

Messina, li 3.1. OTT 2016

E. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Contessa La Rocca)



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina, li 3.1. OTT. 2016.....

E. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa Contessa La Rocca)



Riscossi diritti di copia
Per € 13,68
apposti su originale dell'atto
che trovasi in Cancelleria.
Messina, 31/10/2016

Sentenza n. 1498/2016 pubbl. il 11/10/2016
RG n. 5010/2015

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Lavoro dott.ssa G.D'UVA
all'udienza dell'11 ottobre 2016
ha pronunciato e pubblicato - ex articolo 429 c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa vertente tra:

CRISÀ VINCENZA, n. a Ucria (ME) l'11/12/1955, rappresentata e difesa dall'Avv. O. PUGLISI
presso il cui studio sito in Messina, via Nino Bixio, n. 3, è elettivamente domiciliata

RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M. S.
LA PEDALINA presso il cui studio sito in Messina, v.le Cadorna, n. 14, è elettivamente
domiciliato

RESISTENTE

OGGETTO: sanzione disciplinare

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in cancelleria l'11/10/2015 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro,
esponendo:

- di prestare attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il resistente, quale
impiegata dell'Area "Servizi alla Persona ed alle Imprese";
- di aver avuto irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per giorni 12 con determinazione dell'11/09/2015 per essere stata condannata
con sentenza non definitiva per violazione degli artt. 323 e 479 cp.

Tanto premesso, deduceva l'illegittimità e la nullità della sanzione irrogatale perché il procedimento
che ne era stato causa risultava essere stato avviato oltre i termini perentori previsti dalla legge

decorrenti dalla data in cui la Responsabile dell'UDP aveva avuto notizia dell'infrazione. Dichiarava, inoltre, che alcun rispetto della disciplina riguardante le ipotesi di ripresa o riapertura del procedimento disciplinare aveva avuto luogo. Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata con annullamento della stessa, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del proprio procuratore.

Si costituiva il Comune di Torregrotta il quale contestava che l'avvio del procedimento disciplinare, causa della sanzione irrogata alla ricorrente, fosse stato avviato solo una volta decorsi i termini decadenziali stabiliti dalla legge. Eccepiva l'inammissibilità del motivo dedotto dalla Crisà secondo cui dovevasi dichiararsi l'illegittimità oltreché la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato dal Comune per violazione delle ipotesi di legge di ammessa riapertura o ripresa del procedimento disciplinare. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna di Crisà Daniela al pagamento di onorari e spese difensivi.

All'udienza di prima comparizione del 10/05/2016 venivano depositate brevi osservazioni da parte del procuratore della ricorrente ove si contestava che la Responsabile dell'UDP del Comune di Torregrotta non avesse avuto tempestivamente notizia dell'infrazione e si insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Il procuratore di parte resistente si opponeva alle richieste istruttorie di parte ricorrente e chiedeva, in subordine, di essere ammesso alla prova contraria.

All'udienza dell'11/10/2016 veniva concesso termine per repliche alle note depositate da parte ricorrente che venivano depositate.

All'udienza dell'11/10/2016 la causa veniva decisa.

Si deve innanzitutto rilevare che il Responsabile dell'UPD del Comune di Torregrotta ha avuto modo di avviare il procedimento disciplinare a carico di Crisà Vincenza per i fatti ad essa contestati dagli organi inquirenti entro i termini decadenziali previsti dall'art. 55 - bis, co. 4, d. lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) già dal 27/03/2013.

Ciononostante, il Comune di Torregrotta ha avviato e concluso con l'irrogazione della sanzione il procedimento disciplinare a carico della propria dipendente per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p. solo dopo che la commissione degli stessi era stata accertata con sentenza penale di primo grado n° 676/2015 del Tribunale Penale di Messina, prontamente impugnata da Crisà Vincenza innanzi la Corte d'Appello di Messina.

Pertanto, tenuto conto che secondo la S.C. *"In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio*



per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora" (Corte di Cassazione, sez. lavoro, 14 ottobre 2015 n. 20773), il dies a quo il Comune di Torregrotta avrebbe dovuto avviare entro i termini previsti dalla legge il procedimento disciplinare a carico della ricorrente era quello del 27/03/2013, lo stesso nel quale con deliberazione G.M. n° 45, verbalizzata e poi pubblicata dalla Responsabile dell'UPD in qualità di Segretaria Comunale, ha scelto di farsi carico delle spese di giudizio di Crisà Vincenza.

Occorre richiamare la disciplina di riferimento.

L' art. 55 – bis, d. lgs. n. 165/2001, per la parte che qui interessa, dispone:

"1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. [...].

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. [...]. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.



4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa."

Alla luce delle superiori disposizioni, si deve ritenere fondata la domanda posta in ricorso da Crisà Vincenza.

Il Comune di Torregrotta, per tramite del proprio Responsabile all'UPD, ha, infatti, avviato il procedimento disciplinare a carico di Crisà Vincenza solo in data 13/07/2015, quando i termini decadenziali (di giorni quaranta per la contestazione dell'addebito e di ulteriori centoventi per la conclusione - trattandosi di fatti per i quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale ed alla sospensione dall'attività lavorativa con privazione della retribuzione per più di dieci giorni -) decorrenti dal 27/03/2013, giorno in cui il Responsabile dell'UPD del Comune di Torregrotta aveva avuto notizia dell'infrazione, erano ormai scaduti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 10 marzo 2014,

P Q M

Il Giudice Unico del Lavoro, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CRISÀ VINCENZA con ricorso depositato l'11/10/2015 nei confronti del COMUNE DI TORREGROTTA, in persona del legale rappresentante, così provvede:

- a) dichiara l' illegittimità del provvedimento n. 26 dell'11/09/2015 di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione di dodici giorni dal servizio e dallo stipendio inflitta dal Comune di Torregrotta a Crisà Vincenza;
- b) condanna il Comune di Torregrotta in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese giudiziali in favore del procuratore di parte ricorrente Avv. O. Puglisi liquidate in € 450,00 oltre € 21,50 per spese di CU, iva cpa e rimborso spese generali.



Avv. Oreste Puglisi

Via Nino Bixio n°33 - 98123 Messina
Telef. 090.674573 - Fax 090.25091470 - Cell.349.8722108
mail: avv.o.puglisi@me.com - pec: avv.o.puglisi@pec.giuffre.it

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Oreste Puglisi (codice fiscale: PGLRST62H16F158K), difensore, procuratore e domiciliatario di **CRISA' Vincenzo**, nata a Ucria (ME) il 11 dicembre 1955 e residente a Venetico (ME), Via Siracusano n° 110 (Cod. Fiscale CRSVCN55T51L482N), siccome autorizzato alla notificazione, ex artt. 1 e 7 legge 21/1/1994 n.53 e successive integrazioni e modificazioni, con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina n°171 resa in data 20/11/2013, ai sensi degli artt. 1-3 legge 21 gennaio 1994 n.53 e successive integrazioni e modificazioni,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, Sentenza n°1498/2016 resa dal GdL del Tribunale di Messina l'11/10/2016, spedita in forma esecutiva il 31/10/2016, relativa al giudizio iscritto al n°5010/2015 R.G. Tribunale di Messina sezione lavoro, ad istanza di Crisà Vincenzo contro il Comune di Torregrotta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale: 00343400834), nonché notula delle somme liquidate in favore dell'avv. Puglisi, al **COMUNE DI TORREGROTTA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore - Part. IVA 00343400834, trasmettendone copie a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.torregrotta.gov.it estratto dal sito web dell'Ente locale e verificato presso l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) in data odierna

DICHIARO

che la notifica della Sentenza n°1498/2016 del GdL del Tribunale di Messina spedita in forma esecutiva il 31/10/2016 e della notula delle somme da corrispondere all'avv. Oreste Puglisi viene effettuata in relazione giudizio sopra indicato e

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, come modificato dall'art.52 del D.L. 90/2014, come convertito con modificazioni con L. 114/2014, che la Sentenza n°1498/2016 resa dal GdL del Tribunale di Messina l'11/10/2016 spedita in forma esecutiva il 31/10/2016 e la notula delle somme da corrispondere all'avv. Oreste Puglisi, denominati rispettivamente con nome file **Sentenza 1498-16.pdf** e **Notula avv. Puglisi - liquidazione sentenza 1498/16.pdf** sono, la prima copia conforme digitale alla copia cartacea rilasciatami in forma esecutiva dalla cancelleria del Tribunale di Messina sezione lavoro relativamente al procedimento sopra indicato e la seconda documento informatico.

La presente relata è firmata digitalmente dall'avv. Oreste Puglisi.


Messina, 3/11/2016

avv. Oreste Puglisi

Il Consigliere Anziano
(Annunziata Trifilò)

Il Presidente del Consiglio
(Dario Antonazzo)

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione,

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio ON – LINE come disposto dall'art. 32 della Legge n. 69/2009 e vi rimarrà **15 gg.** consecutivi dal _____ al _____ al n° _____.

L'Addetto alla Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

su conforme attestazione, che la presente deliberazione, è stata pubblicata consecutivamente per giorni 15.

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge

O Il giorno _____ decorsi 10 gg dalla data inizio della pubblicazione

O Il giorno dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva

Li, _____

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)